

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GAETA

ORDINANZA N°52/78

Il Capitano di Fregata (CP) Giovanni SCIANCALEPORE, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta,

VISTO il fono n°6700/267 del 26.9.1978 della Compagnia Guardia di Finanza di Formia;

RITENUTA la necessità di salvaguardare una zona di mare sita nel Golfo di Gaeta a fine d'interesse archeologico;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINANZA

ART. 1 - Nella zona di mare compresa tra il fanale rosso ubicato sul molo di ponente del porticciolo Caposela e quello ubicato sul molo di ponente del porto di Formia, per una profondità di 800 (ottocento) metri dalla costa, è vietata la pesca a strascico esercitata in qualsiasi modo e ogni forma di pesca ed attività subacquea.

ART. 2 - I contravventori alla presente ordinanza incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

ART. 3 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.-

Gaeta, li 3 ottobre 1978



IL COMANDANTE
(C. F. (CP) Giovanni SCIANCALEPORE)